

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Sito Internet: www.intesasanpaoloprivatebanking.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n° 5554

Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. - Socio Unico Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A

Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348

Società Partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015)

Codice ABI 3239

DOCUMENTO INFORMATIVO DELLE CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA' DELLA CLIENTELA

1. IDENTITA' E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore	Vedi Intestazione
Indirizzo	Vedi Intestazione

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto credito	Apertura di credito in conto corrente a revoca
Importo totale del credito	
<i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	Euro 75.000
Durata del contratto di credito	A revoca

Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.

Al consumatore in qualsiasi momento con preavviso scritto di 15 giorni può essere richiesto il rimborso dell'apertura di credito con l'obbligo di dover pagare alla Banca l'intero importo utilizzato oltre gli interessi.

In entrambi i casi la Banca effettua la prevista comunicazione al consumatore mediante lettera raccomandata o telegramma.

3. COSTI DEL CREDITO

	Tasso debitore nominale annuo fisso: max 11,50% Tasso extra fido fisso: max 11,50%
Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Tasso debitore nominale annuo variabile: Indice di riferimento (*) pari al tasso Euribor a 1 mese (base 360) rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello del computo degli interessi + Spread pari a 4 punti percentuali.
<i>Se il consumatore ha i requisiti per beneficiare dell'applicazione di condizioni economiche più favorevoli previste da specifiche convenzioni, il tasso di interesse contrattuale potrebbe essere inferiore rispetto a quello indicato in questo documento; in tal caso varierà di conseguenza anche il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indicato nel successivo riquadro</i>	Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.
	Tasso extra fido variabile, Indice di riferimento (*) pari al tasso Euribor a 1 mese (base 360) rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello del computo degli interessi + Spread pari a 6 punti percentuali

	<p>Periodicità di liquidazione degli interessi: annuale.</p> <p>Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili in caso di utilizzo oltre l'importo dell'affidamento (c.d. "sconfinamento" o "utilizzo extra fido") è inoltre prevista la Commissione di istruttoria veloce (CIV): euro 0,00 (zero).</p> <p>La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare.</p> <p>La CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finché lo sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; - finché lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. <p>Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare.</p> <p>Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La Banca ha deciso di non addebitare al Cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in euro 0,00 (zero).</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</p> <p><i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p>11,50%</p> <p>Il tasso è calcolato alla data odierna ipotizzando un fido accordato di euro 1.500,00 con completo utilizzo per un trimestre, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> -commissione di disponibilità fondi (C.D.F.), pari a 0,00 % trimestrale (*); -costo comunicazione ai sensi di legge di euro 0
<p>Garanzie richieste</p> <p><i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i></p>	<p>La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, qualsiasi tipo di garanzia aggiuntiva, nonché vincoli o specifiche cautele. Qualora il cliente sostenga dei costi per la costituzione delle garanzie richieste, tali costi saranno ricompresi nel TAEG</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, diverse dai tassi di interesse, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).</p> <p>Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate</p>

<p>Costi in caso di ritardi di pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari al "Tasso limite" di cui alla legge n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è il minore tra quelli riferiti alla categoria delle Apertura di credito in conto corrente, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca. Le misure del TEGM e del "Tasso limite" (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili in Filiale e sul sito internet della Banca. Il valore così calcolato applicabile alla data odierna è pari a: 15,5875%. Qualsiasi modifica che dovesse intervenire relativa alla normativa in materia si applicherà automaticamente al presente contratto in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di alcuna comunicazione.</p>
---	---

(*) L'importo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata a tale titolo alla media dell'ammontare complessivo delle aperture di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato in tutto o in parte.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>Diritto di recesso dal contratto di credito</p>	<p>Il Consumatore può recedere in ogni momento e con effetto immediato dall'apertura di credito previo pagamento alla Banca di quanto dovuto.</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>La Banca è tenuta ad informare il Consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.</p>
<p>Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.</p>	

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a "Intesa Sanpaolo Private Banking - Ufficio Reclami – via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano",
- per posta elettronica alla casella ISPBUfficioreclami@intesasnpaoloprivate.com,
- per posta elettronica certificata (PEC) a segreteria.ispb@pec.intesasnpaolo.com,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per l'esperienza del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione

<p>Periodo di validità dell'offerta</p>	<p>Informazione valida fino al 31/03/2025</p>
---	---

Per saperne di più:

- la guida "Il credito ai consumatori in parole semplici";
 - la guida "La Centrale dei Rischi in parole semplici".
- disponibili sul sito www.Bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

ALLEGATO AL DOCUMENTO "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI"

INFORMATIVA IN MERITO ALL'INDICE DI RIFERIMENTO UTILIZZATO DAL CONTRATTO DI CREDITO

Il contratto "Apertura di credito in conto corrente a revoca" prevede l'utilizzo di un indice di riferimento (benchmark) per determinare il tasso di interesse.

Di seguito riportiamo le informazioni riguardanti l'indice di riferimento previsto dal contratto:

DENOMINAZIONE INDICE DI RIFERIMENTO	EURIBOR a 1 mese, base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente
NOME O DENOMINAZIONE DEL SUO AMMINISTRATORE	EMMI (European Money Markets Institute)
IMPLICAZIONI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE	Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente. Il tasso effettivamente applicato al contratto al momento della stipula potrà essere diverso rispetto a quello indicato in fase di offerta, in considerazione dell'andamento dell'indice. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo degli interessi.